

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024

CIRCOLARE | 13 dicembre 2023

Milano, 13 dicembre 2023

CIRCOLARE

OGGETTO: Tasso di interesse legale – decremento al 2,5% dal 2024

01. Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023 del decreto del MEF 29 novembre 2023, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è diminuito dall'attuale 5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

02. Effetti ai fini fiscali

Il decremento del tasso di interesse legale ha effetti **in relazione all'istituto del ravvedimento operoso** previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, diminuendo, di conseguenza, il relativo onere complessivo. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Pertanto, a decorrere dal prossimo anno, nei calcoli di convenienza relativi al ravvedimento operoso si terrà conto del fatto che, rispetto all'anno 2023, l'onere sarà dimezzato.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio pro-rata temporis, ed è quindi pari:

- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;

- al 1,25% dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5% dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5% dall'1.1.2024 fino al giorno di versamento compreso.

Il decremento del tasso d'interesse legale trova, altresì, applicazione nei casi di:

- rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.

Si evidenzia, infine, che il nuovo tasso d'interesse legale nella misura pari al 2,5% rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati in forma scritta, dovuti in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del TUIR).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it